



REGOLAMENTO FONDO FORMA TER.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo FORMA TER. per la formazione continua, abilitante e obbligatoria di lavoratori e imprenditori del settore terziario aderenti agli Enti Bilaterali della provincia di Varese del Terziario e Turismo.

Art.1 Il Fondo

E' istituito presso gli Enti Bilaterali della provincia di Varese il fondo FORMA TER. per la formazione continua, abilitante e obbligatoria di lavoratori e imprenditori del settore terziario. Il Fondo opera sulla base dei programmi e delle risorse annuali messe a disposizione dagli Enti Bilaterali, è destinato a imprenditori e lavoratori per sostenere la loro partecipazione ad azioni formative realizzate: direttamente dagli Enti Bilaterali, dalle aziende, dalle Associazioni datoriali e loro società di servizio, dalle organizzazioni Sindacali e loro società di servizio e da enti formativi accreditati.

Art.2 Termini di presentazione

I Progetti Formativi devono essere inviati presso la segreteria degli Enti Bilaterali entro il 15 ottobre di ciascun anno. Gli Enti hanno 60 gg lavorativi dalla data di ricevimento per valutare i progetti ricevuti e comunicare l'accoglimento o il diniego della domanda.

Art. 3 Criteri di finanziamento

Gli Enti Bilaterali finanziano i progetti approvati in sede di istruttoria tecnica. Il finanziamento può essere assegnato alla singola azienda, ad un gruppo di aziende nel caso di progetti interaziendali; nel caso di Progetti quadro settoriali/territoriali può essere assegnato: all'Associazione di categoria o sua società di servizio, all'organizzazione Sindacale o sua società di servizio ed all'Ente Formativo accreditato e convenzionato.

Art. 4 Tipologie di Progetti

I Soggetti Presentatori possono candidare sul fondo FORMA.TER le seguenti tipologie di Progetti formativi:

- Progetti aziendali (singola azienda);
- Progetti interaziendali (aziende riunite in forma associata);
- Progetti Quadro Settoriali/Territoriali (Associazioni di categoria o loro società di servizio, Enti formativi accreditati e convenzionati con gli Enti Bilaterali).

Progetti aziendali (Solo per aziende con più di 15 dipendenti): l'azienda in regola con i versamenti ed iscritta da tre anni all'Ente Bilaterale può presentare un Piano Formativo Aziendale direttamente o tramite l'associazione di riferimento utilizzando l'apposita modulistica.

Progetti interaziendali (Solo per aziende con più di 15 dipendenti): due o più aziende in regola con i versamenti ed iscritte da almeno tre anni agli Enti Bilaterali possono presentare direttamente o tramite l'associazione di riferimento un piano formativo interaziendale utilizzando l'apposita modulistica.

Progetti quadro settoriali e territoriali: le Associazioni di categoria, direttamente o attraverso le proprie strutture di servizio, le organizzazioni Sindacali o loro società di servizio e gli enti formativi possono presentare progetti quadro/territoriali mediante l'apposita modulistica.

Art. 5 Progetti formativi – massimali ammissibili

Ciascun soggetto non può presentare più di un progetto nell'anno solare. Non saranno ammessi al contributo progetti costituiti da azioni formative rivolte ad imprese che risultino già titolari o committenti di progetti ammessi e finanziati mediante contributi pubblici.

I massimali ammissibili per progetto formativo sono i seguenti:

Progetti Aziendali: Euro 2.000.

Progetti Interaziendali: Euro 10.000.

Progetti quadro settoriali/territoriali: Euro 30.000.

Art. 6 Le azioni formative

Le azioni formative costituiscono le uniche azioni ammissibili, servono al conseguimento dell'obiettivo formativo, senza esclusioni a priori possono essere realizzate attraverso: aula, seminari, action learning, FAD, affiancamento, training on the job e coaching. Esse possono avere durata variabile.

Progetti Aziendali: potranno essere composti da una o più azioni formative, ognuna delle quali dovrà avere una durata compresa tra 2 e 32* ore.

Progetti interaziendali: potranno essere composti da una o più azioni formative, ognuna delle quali dovrà avere una durata compresa tra 2 e 32* ore.

Progetti quadro settoriali/territoriali: potranno essere composti da più azioni formative, ognuna delle quali dovrà avere una durata compresa tra 2 e 50* ore.

*per i corsi a carattere abilitante non si deve tenere conto del limite orario massimo.

ART. 7 modalità di presentazione

Per la presentazione della domanda di finanziamento, controfirmata dal legale rappresentante, dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dagli Enti Bilaterali scaricabile dal sito internet all'indirizzo: www.entibilaterali.va.it.

Le domande di finanziamento devono pervenire presso il protocollo degli Enti Bilaterali della provincia di Varese entro i termini indicati dall'art. 2.

Art. 8 procedura di approvazione e finanziamento

Il soggetto richiedente compila e presenta in via telematica al protocollo degli Enti Bilaterali la modulistica correttamente compilata entro i termini previsti dall'Art. 2 del presente Regolamento.

Gli uffici amministrativi valutano l'ammissibilità dei progetti formativi presentati deliberando le graduatorie.

I consigli direttivi degli Enti approvano le graduatorie e comunicano ai soggetti interessati gli esiti della valutazione.

Il soggetto presentatore, beneficiario del contributo, trasmette agli Enti Bilaterali la lettera di adesione ed entro 30gg lavorativi avvia le attività formative.

Gli Enti Bilaterali procedono all'impegno finanziario ed all'erogazione dell'anticipo del finanziamento ai soggetti presentatori che hanno inviato regolare comunicazione di adesione.

Gli Enti Bilaterali provvedono alla verifica delle anticipazioni delle spese ed all'erogazione dei saldi. L'erogazione del finanziamento, per i soggetti presentatori verrà effettuata come segue:

- 50 % a titolo di anticipo (se richiesto dal presentatore) a seguito dell'avvio del progetto;
- Saldo dopo la conclusione del progetto all'approvazione della certificazione finale della spesa.

Art. 9 controlli

Gli Enti Bilaterali possono effettuare controlli tendenti a verificare l'effettivo svolgimento delle azioni formative sulla base delle modalità e criteri definiti dai Consigli Direttivi. Tale attività sarà effettuata direttamente dal personale degli Enti Bilaterali. Nel caso in cui l'azione formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio direttivo può richiamare i soggetti presentatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate e, in casi di grave discordanza, revocare il finanziamento.

Art. 10 monitoraggio

Gli Enti Bilaterali definiscono le procedure di monitoraggio, valutazione, gestione e rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti, tenuto conto degli indirizzi assunti in sede di approvazione dei progetti presentati.

Art. 11 modifiche

Il presente regolamento può essere modificato attraverso apposita delibera dei Consigli Direttivi degli Enti Bilaterali assunta a maggioranza qualificata di cui agli Statuti sociali.